

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 885-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1965

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istituyente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), con Protocolli annessi, firmata a Londra il 29 marzo 1962

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione istitutrice l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) firmata a Londra il 29 marzo 1962 e di cui il disegno di legge in esame propone la ratifica ed esecuzione va inquadrata in quel programma di collaborazione europea che ha lo scopo, non già di contrapporre, bensì di affiancare in settori vitali per lo sviluppo del progresso umano l'Europa accanto a quegli Stati quali gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, che, per un complesso di elementi favorevoli, hanno già raggiunto posizioni di primato.

Dopo gli esperimenti degli ultimi anni, e le strade che essi hanno aperto per le pratiche applicazioni, non si dubita più che l'attività spaziale sia uno di questi settori, i cui sviluppi sono destinati a condizionare il progresso dell'industria, della tecnologia e della scienza mondiale.

Trattasi, peraltro, di una attività che, per l'imponenza dei mezzi finanziari che essa richiede, la partecipazione di tecnici, di scienziati, di industrie che vi vengono impegnati, l'articolazione dei fattori che vi concorrono, non può essere svolta se non da Paesi fortemente industrializzati, a larga base territoriale, aventi larga disponibilità di fattori umani e di beni materiali.

I Paesi europei — quelli che nel piano del progresso scientifico e tecnologico sono più vicini alle posizioni degli Stati Uniti e dell'URSS — dopo alcuni tentativi di agire isolatamente (quali la Gran Bretagna e la Francia) hanno dovuto convenire che con i soli propri mezzi non avrebbero potuto tenere il passo con i progressi di quegli Stati.

Sorse, così, la convinzione che solo costituendo un'unica area dei Paesi europei e coordinando gli sforzi dei singoli Paesi partecipanti fosse possibile realizzare quelle condizioni obiettive che hanno assicurato il successo alle organizzazioni degli Stati Uniti e dell'URSS.

Le attività spaziali hanno quale presupposto la disponibilità di vettori o lanciatori che consentano lanci nello spazio cosmico. La prima esigenza apparve, dunque, quella di assicurare all'Europa l'autonomia nella

produzione di vettori adeguati alle proprie necessità e a quelle prevedibili del progresso umano.

Da tale constatazione nacque il proposito di creare un raggruppamento di Stati europei per lo studio, la progettazione e la costruzione di vettori spaziali, proposito che si è concretato, dopo laboriosi negoziati, nella creazione dell'ELDO (European Launcher Development Organization = Organizzazione europea per lo sviluppo di vettori) secondo le modalità regolate dalla Convenzione (e relativo protocollo finanziario) firmato a Londra il 29 marzo 1962, a cui hanno aderito i seguenti Paesi: Australia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi.

Per il momento, i firmatari si sono impegnati alla costruzione di un primo tipo di vettore. Il programma relativo — definito « iniziale » — prevede la seguente ripartizione dei compiti: Gran Bretagna, primo stadio; Francia, secondo stadio; Germania, terzo stadio; Italia, satellite sperimentale; Belgio, stazione a terra; Olanda, stazioni telemetriche a distanza; Australia, disponibilità del poligono di Woomera.

In questa fase « iniziale » è, altresì, prevista la possibilità di porre allo studio altri programmi denominati genericamente « programmi futuri » ai quali ogni Stato — a sua discrezione — potrà partecipare o meno.

L'Organizzazione si articola in un Consiglio — al quale partecipano gli Stati che ratificano la Convenzione, e che costituisce l'Organo deliberante — e in alcuni organi ausiliari o esecutivi. Fra questi, il Segretario generale — attualmente un italiano — che ha un notevole rilievo in quanto dotato di un vero e proprio potere d'iniziativa e dal quale dipende il Segretariato che costituisce il tessuto connettivo dell'intera Organizzazione.

Il programma iniziale dovrebbe essere realizzato in cinque anni e l'onere è preventivato in lire 70 milioni di sterline.

Il contributo italiano è pari al 9,78 per cento dell'intero ammontare e comporta quindi una spesa complessiva di circa 12 miliardi e mezzo di lire da ripartire nei cin-

que anni, come è previsto nell'articolo 3 del disegno di legge.

È, al riguardo, da rilevare che tale cifra verrebbe in pratica riassorbita da noi sia attraverso il pagamento da parte dell'Ente dei costi sostenuti dalle nostre industrie per la progettazione e realizzazione dei satelliti sperimentali, sia per l'esecuzione di sotto-commesse demandate all'Italia da altri Paesi, sia — infine — attraverso le retribuzioni corrisposte dall'ELDO al proprio personale di nazionalità italiana.

Benchè le ragioni di carattere generale dianzi esposte valgano anche per l'Italia e di per se stesse raccomandino la ratifica della Convenzione, non è superfluo ricordare che le nostre industrie, di fronte al desiderio esternato dagli altri Governi di iniziare immediatamente i lavori nell'ambito dei rispettivi programmi, non hanno esitato ad

anticipare le spese necessarie per la progettazione e la produzione delle parti del vettore affidate all'Italia. Tali spese ammontano oggi ad oltre 4 miliardi di lire.

Il relatore, accogliendo il suggerimento espresso nel parere della Commissione finanze e tesoro, propone una modifica all'articolo 3 con la quale si precisa che alla copertura dell'onere a carico del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso dell'esercizio 1963-64, si provvede in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La 3^a Commissione, col proporre la ratifica e l'esecuzione della Convenzione in esame, è consapevole di fare cosa utile al progresso scientifico e tecnologico e di concorrere all'inserimento dell'Italia in un campo cui è strettamente legato l'avvenire della umanità.

CRESPELLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmata a Londra il 29 marzo 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo ad alcune responsabilità nei riguardi del programma iniziale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;

quanto a lire 2.572.000.000, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64;

quanto a lire 1.200.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del predetto Ministero per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

quanto a lire 2.400.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del ripetuto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico:

identico;

quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64;

identico;

identico;

Identico.